



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Taranto Energia S.r.l. in A.S.
tarantoenergia.taranto@ilvapec.com

e p.c. Commissari di ILVA S.p.A in A.S e Taranto
Energia S.r.l. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com

ILVA S.p.A. in A.S.
direzione.taranto@ilvapec.com

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID 53/849: Autorizzazione integrata ambientale di cui al DM n. DVA-DEC-2010-72 del 29 marzo 2010 e riesame di cui al DM n. 155 del 1/6/2016 per l'esercizio delle centrali termoelettriche CET2 e CET3 Taranto Energia S.r.l. in A.S., ubicate all'interno dello stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto - Prescrizioni Piano ambientale di cui al DPCM del 29/9/2017 in relazione alla fermata dei desolficatori dell'area cokeria di ILVA S.p.A. in A.S.

Con riferimento a quanto comunicato da codesta Società con nota n. CET 156/2017 del 19/10/2017 (24102/DVA del 19/10/2017) si rileva quanto segue.

Come noto, con DPCM del 29 settembre 2017 recante *"Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13"*, è stato approvato il nuovo Piano ambientale per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto, che costituisce modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del sopra citato DPCM del 29 settembre 2017, che prevede che: *"Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria"*.

Si prende atto che il riferimento corretto è al paragrafo 9.2.1.1.3 dell'AIA 2011 in cui è contenuta la previsione che *“nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga agli impianti utilizzatori di gas coke”* e non al paragrafo 9.2.1.1.4 come riportato, a giudizio della Scrivente, per mero errore materiale. Ne consegue che, come riportato da codesta Società, quanto già previsto nel decreto di riesame 2016 in oggetto alla prescrizione n. 13 che stabilisce che *“Nel caso di eventuali eventi di fuori servizio degli impianti di desolforazione dei gas siderurgici di ILVA, fermo restando il rispetto del limite in flusso di massa sopra fissato, per SO₂ per la CET 2 e per la CET 3, i dati emissivi rilevati dallo SME, limitatamente alle prime ventiquattro ore dall'inizio dell'evento, possono non essere considerati validi ai fini della verifica della conformità al valore limite di emissione in concentrazione”*, è applicabile secondo quanto previsto dal DPCM del 29/9/2017 anche ai periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno).

A tale proposito, tenuto conto di quanto comunicato da ILVA S.p.A. in A.S. con nota n. Dir. 587/2017 del 13/10/2017, che legge per conoscenza, in relazione alla fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria di tre settimane a decorrere dal 20 novembre p.v., si conferma che dovrà essere comunque garantito il rispetto dei valori limite di emissione per il flusso di massa annuale di SO₂ stabiliti nel decreto di riesame 2016 e di seguito riportati:

- CET 2: 800 t/a (paragrafo 8.2.2)
- CET 3: 550 t/a (paragrafo 8.3.2)

In ultimo, in riferimento alla nota pervenuta da ARPA Puglia prot. n. 69136 del 13/11/2017 (26173/DVA del 13/11/2017) si ribadisce che con il citato DPCM del 29/9/2017 è stato stabilito che nelle more del previsto riesame per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, è consentito l'utilizzo di gas coke nelle centrali termoelettriche CET 2 e CET 3 anche nel periodo di fermata programmata dei desolforatori dell'area cokeria, fermo restando il rispetto dei sopra richiamati flussi di massa.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)